

Rapporto al messaggio 4116

Della Commissione della legislazione sul messaggio 19 maggio 1993 concernente il disegno di nuova legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit)

INTRODUZIONE

Il nuovo disegno di legge presentatoci persegue un duplice obiettivo:

- adeguare le normative cantonali in materia, in particolare quelle riguardanti la naturalizzazione in via ordinaria, alle revisioni della legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit), adottate dalle Camere federali il 23 marzo 1990. Modificazioni queste dettate da esigenze, ormai impellenti, di parificare la posizione della donna e dell'uomo (i coniugi possono presentare individualmente le relative domande); nonché di codificare il concetto di integrazione nella comunità svizzera da parte dello straniero, secondo una prassi consona ai tempi attuali. La vecchia condizione di assimilazione totale ai modi di vita ed agli usi e costumi svizzeri è stata correttamente sostituita con il criterio di idoneità, ossia di disponibilità a inserirsi nell'ambiente elvetico e di conformarsi all'ordinamento giuridico svizzero. Ed infine di permettere anche ai minorenni, tramite il loro rappresentante legale, di rinunciare alla cittadinanza svizzera;
- adottare un iter di naturalizzazione molto più semplice, che permetta così di abbreviare sostanzialmente la durata di evasione delle pratiche, diventata attualmente intollerabile e che faciliti l'acquisto della cittadinanza, riducendo i tempi di residenza e che agevoli la perdita o lo svincolo della cittadinanza ticinese o dell'attinenza comunale. Il tutto in sintonia con i nuovi principi del diritto federale e con le nuove esigenze pratiche.

Per raggiungere questi obiettivi è quindi stato necessario rivedere integralmente la legge del 10 ottobre 1961 attualmente in vigore, modificando radicalmente la sistematica e introducendo norme procedurali e di attribuzione di competenze semplici e chiare.

La Commissione della legislazione ha apprezzato lo sforzo di razionalizzazione messo in atto ed auspica un'altrettanta concretizzazione in sede di applicazione della novella legislativa.

Come esaurientemente spiegato nel messaggio in esame, con la nuova procedura di naturalizzazione vengono conferite importanti competenze al Municipio del Comune di residenza del richiedente: apertura dell'incarto, firma della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi (in sostituzione dell'obsoleta cerimonia del giuramento davanti al Direttore del Dipartimento), accertamenti dell'idoneità e delle conoscenze della lingua italiana.

La Commissione condivide tale assegnazione di competenze, in quanto ritiene giustificato riconoscere alle amministrazioni comunali quelle prerogative (migliore e diretta conoscenza del richiedente, maggiore affinità con la problematica da trattare), che possano permettere un'applicazione più razionale e ottimale della legge. Affinché il meccanismo funzioni è però indispensabile che gli uffici cantonali competenti assicurino ai Municipi, specie quelli di ridotte strutture amministrative, una continua ed adeguata consulenza tecnica-didattica, fermo restando che anche le Autorità comunali devono rendersi conto dell'importanza delle competenze loro attribuite.

LAVORI COMMISSIONALI

La Commissione ha approfondito la nuova legge nel corso di sette sedute, avvalendosi della collaborazione del Signor Mario Taminelli, capo ufficio di vigilanza sullo stato civile e dell'avv. Mauro Bianchetti.

LE SINGOLE DISPOSIZIONI

Segue il commento agli articoli, per i quali le scelte commissionali si sono scostate, per forma o per sostanza, dalle proposte governative.

La numerazione degli articoli è quella del testo commissionale. Laddove necessario, vengono indicati tra parentesi gli articoli di riferimento del testo governativo.

Art. 1, 2 e 3

Nessuna osservazione.

Art. 4

Si applica esclusivamente in caso di naturalizzazione, segnatamente nell' evenienza dell' acquisto della cittadinanza ticinese da parte di genitori, che implica automaticamente l' acquisto della cittadinanza cantonale per i figli minorenni.

Se i genitori esercitano entrambi l' autorità parentale, fa stato la decisione riguardante il padre; in caso contrario, i figli minorenni acquistano la cittadinanza ticinese ottenuta dal genitore, al quale sono affidati.

Art. 5

Nessuna osservazione.

Art. 6

La marginale "I. In genere" viene soppressa a seguito dello stralcio dell' art. 7.

(Art. 7: stralciato)

La Commissione non ritiene giustificate le argomentazioni esposte nel messaggio per introdurre questo nuovo principio. Infatti, non si vede come questioni eminentemente tecniche di semplificazione della tenuta dei registri di stato civile, possano essere prevalenti sul diritto del cittadino ticinese di mantenere la cittadinanza cantonale e l' attinenza comunale in caso di acquisto della cittadinanza di un altro Cantone.

Il diniego di una simile possibilità non sarebbe del resto in sintonia con la facoltà, voluta dal legislatore federale con la recente revisione della LCit, di possedere, a determinate condizioni, la doppia nazionalità.

Inoltre, si osserva che la proposta governativa comporterebbe automaticamente la perdita della cittadinanza patriziale, ritenuto che la stessa è riconosciuta solo a chi possiede la cittadinanza ticinese.

Da ultimo, si ricorda che il richiedente ticinese, contemporaneamente cittadino di un altro Cantone, ha comunque la facoltà, giusta l' art. 28, di rinunciare volontariamente alla cittadinanza cantonale.

Art. 7 (Art. 8 M)

Alla lett. a) viene stralciato l' avverbio "durante", in quanto superfluo. Si precisa che la residenza nel Cantone da almeno tre anni non deve necessariamente essere ininterrotta.

Il presupposto espresso alla lett. c) del messaggio non è stato condiviso dalla Commissione, in quanto il termine "meritevole", oltre ad essere difficilmente definibile, implica un giudizio morale, che non può essere che soggettivo e, di conseguenza, non salvaguarda la sfera privata del richiedente.

Mediante l' introduzione del concetto secondo il quale il richiedente deve essersi conformato "all' ordinamento giuridico", intendendo con ciò una buona reputazione per quanto concerne l' aspetto penale e l' aspetto della solvibilità, in regola con il pagamento delle imposte, ecc., si stabilisce, di contro, un criterio più oggettivo e quindi più facilmente applicabile, senza incorrere nel pericolo di creare disparità di trattamento.

D' altra parte, questo disposto viene applicato a cittadini svizzeri per cui non sarebbe provvido porre barriere inutili.

Resta inteso che le condizioni previste alle lett. a), b) e c) sono cumulative.

Art. 8 (Art. 9 M)

Il termine "interessato" di cui al cpv. 2 viene sostituito con quello di "richiedente".

Art. 9 (Art. 10 M)

Alla marginale, il termine "inchiesta" viene sostituito con "accertamenti", ritenuto più consono con l' iter procedurale in discussione.

Di conseguenza, al cpv. 1, si sostituisce "svolge un' inchiesta sull' " con "accerta 1".

Al cpv. 3, la Commissione, contrariamente al Consiglio di Stato, reputa che l' esenzione dall' esame per l' accertamento delle conoscenze della lingua italiana, debba già valere per il confederato che abbia frequentato per almeno cinque anni la scuola ticinese.

Per scuola ticinese si intendono tutte le scuole di ogni ordine e grado ai sensi della legge scolastica.

Art. 10 (Art. 11 M)

La locuzione "esperita l' indagine" di cui al cpv. 1, viene sostituita con "conclusi gli accertamenti", per adeguarsi nella forma con i precedenti articoli.

Art. 11 (Art. 12 M)

Nessuna osservazione, se non quella di condividere la tesi del Consiglio di Stato di mantenere l' inappellabilità della decisione del legislativo comunale sulla concessione dell' attinenza comunale.

Prevedere infatti un ricorso all' Autorità cantonale, sarebbe contrario allo spirito della legge ed in particolare in urto con l' attribuzione delle maggiori responsabilità ai Comuni stessi.

Art. 12 (Art. 13 M)

Alla lett. a) del cpv. 1 viene soppresso, per maggior chiarezza, il termine "almeno". La durata di residenza nel Cantone non deve comunque essere obbligatoriamente continuata.

Art. 13 (Art. 14 M)

Vista l' attuale grande mobilità, anche dettata da circostanze non volute, la Commissione ritiene che per ottenere l' attinenza comunale, sia sufficiente aver risieduto ininterrottamente nel Comune solo negli ultimi due anni precedenti la domanda.

Art. 14 (Art. 15 M)

Il termine "meritevole" viene sostituito con "idoneo", al fine di evitare giudizi morali e, di conseguenza, un' applicazione soggettiva della norma.

Art. 15 (Art. 16 M)

Al cpv. 2 "interessato" viene sostituito con "richiedente".

Art. 16 (Art. 17 M)

Per adeguarsi alla terminologia proposta all' art. 9, nella marginale il termine "inchiesta" viene sostituito con "accertamenti".

Al cpv. 1 si sostituisce "un' inchiesta atta" con "un esame atto".

Al fine di evitare una disparità di trattamento nella formazione e nella valutazione dei candidati fra i diversi Municipi, si ribadisce l' assoluta necessità di una continua e adeguata consulenza da parte dell' Amministrazione cantonale a favore dei Municipi stessi.

Art. 17 (Art. 18 M)

Sempre per questioni di forma, al cpv. 1, la locuzione "Esperita l' indagine" viene sostituita con "Conclusi gli accertamenti" e "circa la" con "sulla".

Art. 18 (Art. 19 M)

Pur non modificando la sostanza, si propone una nuova formulazione più chiara e più semplice. Resta inteso che il Cantone deve formulare il proprio preavviso sulla domanda di rilascio dell' autorizzazione federale.

Art. 19 (Art. 20 M)

Nessuna osservazione.

Art. 20 (Art. 21 M)

La locuzione "avuto riguardo" viene sostituita con "commisurata".

Grosse perplessità ha suscitato l' ammontare della tassa proposta dal Governo

Visto quanto disciplinato negli altri Cantoni e vista altresì la semplicità dell' iter procedurale, la Commissione propone di fissare il limite massimo della tassa, che Consiglio di Stato e Municipio possono prelevare ciascuno, a franchi 1'000.--. Si osserva che con la legge attualmente in vigore la tassa è di fr. 350.--.

Art. 21 (Art. 22 M)

Anche per questo disposto, la locuzione "avuto riguardo" viene sostituita con "commisurata".

La Commissione ritiene che la tassa massima complessiva di fr. 40'000.-- proposta dal Consiglio di Stato, sia esorbitante e ingiustificata, avuto soprattutto riguardo al principio della copertura dei costi, al quale la determinazione di una simile tassa deve principalmente sottostare.

L' Ufficio di vigilanza sullo stato civile ha quantificato, basandosi sui dati del rendiconto 1993, il costo medio di una pratica di naturalizzazione per stranieri in fr. 275.81.

Questo costo dovrebbe, con la nuova legge in discussione, ancora diminuire, proprio in ragione della semplificazione della procedura. Pur equiparando la tassa di naturalizzazione ad una tassa mista, e ciò per le implicazioni giuridiche e pratiche per il richiedente stesso, si reputa equo fissare come limite massimo della tassa, che Consiglio di Stato e Municipio possono prelevare ciascuno, fr. 10'000.--.

Art. 22 (Art. 23 M)

Come per l' art. 9, quale requisito per ottenere la cittadinanza ticinese in via agevolata da parte dei confederati, si ritiene sia sufficiente, oltre alle altre condizioni di durata della residenza e di età, prevedere una frequenza nelle scuole ticinesi, senza stabilire un numero minimo di anni.

Sarebbe, d' altra parte, impensabile, visti i presupposti, trovarsi confrontati con un confederato che non conosca la lingua italiana.

Al cpv. 3, la tassa di concessione viene ridotta ad un massimo di fr. 500.--. Trattasi in questa fattispecie di una tassa esclusivamente di cancelleria, per cui l' importo proposto è più che equo.

Si osserva che con la legge in vigore, la naturalizzazione in via agevolata è addirittura gratuita.

Per questioni redazionali, al cpv. 4, il termine "l' inchiesta" viene sostituito con "gli accertamenti previsti dall' art. 9 cpv. 1".

Art. 23 (Art. 24 M)

Nessuna osservazione, se non quella "riservato l' art. 24".

Art. 24 (Art. 25 M)

Parallelamente a quanto proposto con l' art. 9 cpv. 3, la Commissione ritiene che anche per l' acquisto della cittadinanza cantonale in via agevolata da parte degli stranieri, sia sufficiente esigere la frequenza alla scuola ticinese solo per cinque anni. Anche in questo caso per scuola ticinese si intendono tutte le scuole di ogni ordine e grado ai sensi della legge scolastica.

L' importo massimo della tassa di concessione di cui al cpv. 3 viene ridotto a fr. 1'000.-- e ciò per le stesse considerazioni esposte in precedenza.

Al cpv. 4, al luogo di "inchiesta" si propone "gli accertamenti previsti dall' art. 16 cpv. 1".

Art. 25 (Art. 42 M)

Nuova formulazione.

La norma proposta dal Consiglio di Stato limita la reintegrazione solo alle donne che hanno perso la cittadinanza ticinese, o l'attinenza comunale, per effetto del matrimonio con un cittadino di un altro Cantone o di un altro Comune del Cantone e che non hanno fatto uso della facoltà loro concessa dal legislatore federale con l'introduzione delle nuove disposizioni sul diritto matrimoniale.

La Commissione ritiene invece che tale problematica debba rientrare nella fattispecie generale di reintegrazione, segnatamente di chi (donna o uomo) ha rinunciato alla propria cittadinanza ticinese o all'attinenza comunale.

Si propone pertanto una norma generale e astratta, che dal punto di vista sistematico viene collocata nel capitolo II del titolo III.

Il testo legislativo proposto non abbisogna di particolari osservazioni, essendo esaustivo e di chiara interpretazione. Si precisa solo che le diverse fattispecie sono in sintonia con i nuovi principi adottati dal legislatore federale con la revisione della LCit e con le relative norme del CCS.

Art. 26 (Art. 43 M)

Riprende essenzialmente la norma governativa, con la precisazione che la domanda di reintegrazione deve essere presentata al Dipartimento.

Art. 27, 28 e 29 (Art. 26, 27 e 28 M)

Nessuna osservazione.

Art. 30 (Art. 29 M)

Al cpv. 1 in fine, viene, per motivi di chiarezza, aggiunto "e all'attinenza comunale", ritenuto che cittadinanza e attinenza sono strettamente connessi.

Al cpv. 3, l'inciso "se del caso" viene stralciato, poiché superfluo per l'interpretazione della norma.

Art. 31 (Art. 30 M)

Per i motivi esposti all'articolo precedente, dopo "cittadinanza ticinese" si aggiunge "e dall'attinenza comunale".

Art. 32 (Art. 31 M)

Per motivi linguistici, il cpv. 2 viene modificato nel senso che "il Municipio ... deve esprimere il suo preavviso".

Il cpv. 3 viene stralciato, in quanto inutile, ritenuto che la problematica viene già regolata da una norma a sé stante.

Art. 33 (Art. 32 M)

Viene stralciata la specificazione "disposizioni della", in quanto superflua.

Art. 34 (Art. 33 M)

L'interpretazione di questa norma ha suscitato ampie discussioni in sede commissionale, in particolare la prevista segretezza dei nomi delle persone che hanno fornito delle informazioni, che possono essersi rivelate inveritiere. Al fine di garantire una migliore interpretazione, si propone quindi di riformulare l'articolo, opponendo al principio generale del richiedente di poter conoscere tutti gli atti procedurali che lo concernono (cpv. 1), il diniego, qualora motivi importanti di interesse pubblico lo impongono (cpv. 2, che corrisponde, a parte una modifica redazionale, al cpv. 3 del messaggio governativo).

Contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio di Stato al cpv. 2, la Commissione è dell'opinione che i nomi delle

persone, che hanno fornito delle informazioni, non devono, in linea di principio, essere tenute segrete. Ammettendo il contrario, si favorirebbe la delazione nei confronti dei richiedenti, mentre la non segretezza garantirebbe un' ulteriore fedeltà agli accertamenti esperiti dalle autorità.

Evidentemente, nel caso in cui fosse necessario salvaguardare la sicurezza personale dell' informatore stesso e ovviamente dei suoi familiari sulla base di fondati motivi, la segretezza del nome si impone. Il proposto cpv. 3 codifica quanto sopra. Restano ovviamente riservate le norme del diritto penale in caso di false informazioni.

La Commissione ha infine modificato sostanzialmente il cpv. 4, in modo da garantire, da un lato, la facoltà al richiedente di prendere visione dell' intero incartamento o eventualmente la possibilità di chiedere un complemento di inchiesta e, dall' altro lato, di eliminare il concetto di circostanza sfavorevole menzionato nel testo governativo, che è estremamente soggettivo e quindi di difficile applicazione. Resta inteso che questi diritti devono poter essere esercitati prima delle relative decisioni.

Si precisa infine che anche la marginale è stata modificata in "Diritto di essere sentito", rendendo così più esplicito il richiamo all' art. 4 CF.

Art. 35 (Art. 34 M)

Nella marginale, "interdetti" è sostituito con "tutelati".

Al cpv. 3, in luogo di "minorenni stranieri" si propone "richiedenti stranieri minorenni", ritenuto che la norma vale sia per i minorenni, sia per gli interdetti.

Art. 36 (Art. 35 M)

Nessuna osservazione.

Art. 37 (Art. 36 M)

Il termine "statale" è sostituito con "pubblico".

Art. 38 (Art. 37)

Nessuna osservazione.

Art. 39 (Art. 38)

Alle lett. a) e c) il verbo "dare" è sostituito con "formulare".

Inoltre, si propone di aggiungere una lett. d), corrispondente alla lett. c) dell' art. 39 M, in quanto si reputa più opportuno che simili importanti decisioni siano di competenza del Consiglio di Stato.

Art. 40 (Art. 39 M)

La marginale viene modificata nel senso che si indica solo "Dipartimento".

Di conseguenza, al cpv. 1 viene pure indicato "Dipartimento" in luogo della "Divisione di giustizia". La Commissione ritiene infatti opportuno che sia il Dipartimento a rappresentare il Cantone nei confronti dell' Autorità federale.

Alla lett. a), si sostituisce "dare l' avviso" con "formula il preavviso".

La lett. c) viene spostata all' articolo precedente, sotto la lett. d).

Art. 41 (Art. 40 M)

Nessuna osservazione.

Art. 42 (Art. 41 M)

Alla marginale viene soppressa la lett. A.
Al cpv. 1 viene stralciato il termine "presente".

(Art. 42 e Art. 43 M)

Vedi art. 25 e 26 LCCit.

Art. 43, 44 e 45 (Art. 44, 45 e 46 M)

In tutte le norme viene stralciato l' aggettivo "presente", poiché inutile.

A conclusione delle considerazioni sopra esposte, la Commissione della legislazione propone al Gran Consiglio di approvare il disegno di legge annesso al presente rapporto.

Per la Commissione della legislazione:

Marco Fiori, relatore

Agustoni C. - Agustoni E. - Alfier -

Bernasconi Benito - Bizzozero - Bobbià -

Catenazzi - Lepori Colombo - Marzorini -

Merlini - Righinetti - Staffieri.

Disegno di

LEGGE

SULLA CITTADINANZA TICINESE E SULL' ATTINENZA COMUNALE (LCCit).

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- visti il messaggio 19 maggio 1993 n. 4116 del Consiglio di Stato e il rapporto 16 settembre 1994 n. 4116R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

A. Scopo

La presente legge disciplina, riservate le disposizioni del diritto federale, le condizioni per l' acquisto e la perdita:

- a) della cittadinanza cantonale;
- b) dell' attinenza comunale.

Articolo 2

B. Rapporto tra cittadinanza cantonale e attinenza comunale

¹ L' acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale comporta pure l' acquisto e la perdita dell' attinenza comunale.

² L' attinenza comunale accordata a uno straniero o a un confederato non ha effetto se non è seguita dalla cittadinanza cantonale.

³ Sono riservate le norme sulla concessione della cittadinanza onoraria.

TITOLO II - ACQUISTO E PERDITA DELLA CITTADINANZA PER LEGGE

Articolo 3

A. Acquisto della cittadinanza

I. Per filiazione, cambiamento di stato e matrimonio:

L'acquisto della cittadinanza ticinese per filiazione, per cambiamento di stato o per matrimonio è disciplinato dalle norme del diritto federale.

Articolo 4

II. Figli minorenni di chi acquista la cittadinanza cantonale

I figli minorenni aventi la cittadinanza svizzera e sottoposti all' autorità parentale di entrambi i genitori acquistano la cittadinanza del padre che diventa cittadino ticinese per decisione dell' autorità; se sono sottoposti all' autorità parentale di un solo genitore seguono la cittadinanza del genitore cui sono affidati.

Articolo 5

III. Trovatello

¹ Il figlio di ignoti esposto nel Cantone acquista l' attinenza del comune in cui è stato trovato.

² L' accertamento dell' attinenza del trovatello è di competenza della Divisione della giustizia.

Articolo 6

B. Perdita della cittadinanza

La perdita della cittadinanza cantonale e dell' attinenza comunale per cambiamento di stato, per matrimonio o per mancata notifica in seguito a nascita all' estero è disciplinata dalle norme del diritto federale.

TITOLO III - ACQUISTO E PERDITA DELLA CITTADINANZA PER DECISIONE DELL' AUTORITY

CAPITOLO I - CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA IN VIA ORDINARIA

Articolo 7 (8 M)

A. Confederati

Concessione della cittadinanza cantonale e dell' attinenza comunale:

I. Requisiti:

La cittadinanza cantonale e l' attinenza comunale possono essere concesse al confederato:

- a) se ha risieduto nel Cantone almeno tre anni e nel Comune ininterrottamente gli ultimi due precedenti la domanda;
- b) se si è integrato nella comunità ticinese;
- c) se si è conformato all' ordinamento giuridico.

Articolo 8 (9 M)

II. Procedura

1. Domanda al Municipio:

¹ Il confederato che intende chiedere la cittadinanza cantonale e l' attinenza comunale presenta la sua domanda al Municipio del comune di residenza.

² Unitamente alla domanda, il richiedente di oltre sedici anni deve firmare la dichiarazione di essere fedele alla Costituzione ed alle leggi.

Articolo 9 (10 M)

2. Accertamenti ed esame

¹ L' autorità comunale, prima di sottoporre la domanda al legislativo, accerta l' idoneità del candidato e dei membri minorenni della sua famiglia.

² Essa deve pure accertare, tramite esame, le sue conoscenze della lingua italiana.

³ Dall' accertamento di cui al cpv. 2 è esonerato il confederato che abbia frequentato per almeno cinque anni la scuola ticinese.

Articolo 10 (11 M)

3. Concessione dell' attinenza comunale

¹ Conclusi gli accertamenti, il legislativo comunale decide inappellabilmente sulla concessione dell' attinenza comunale.

² Se l' attinenza comunale viene rifiutata la procedura ha termine.

Articolo 11 (12 M)

4. Concessione della cittadinanza cantonale

Conferita l' attinenza comunale, il Gran Consiglio si pronuncia inappellabilmente sulla concessione della cittadinanza cantonale.

Articolo 12 (13 M)

B. Stranieri

I. Concessione della cittadinanza cantonale:

Requisiti:

¹ La cittadinanza cantonale può essere concessa allo straniero:

a) se ha risieduto nel Cantone durante cinque anni;

b) se adempie i requisiti per la concessione dell' autorizzazione federale alla naturalizzazione.

² La domanda presentata congiuntamente da due persone che vivono da almeno tre anni in unione coniugale e ricevibile anche se soltanto una soddisfa le condizioni di cui alla lett. a) del cpv. I, purché 1' altra risieda da almeno tre anni nel Cantone.

³ I termini previsti nel cpv. 2 si applicano anche al richiedente il cui coniuge é già stato naturalizzato individualmente.

Articolo 13 (14 M)

II. Concessione dell' attinenza comunale

Requisiti:

L'attinenza comunale può essere concessa dal Comune in cui il richiedente ha risieduto ininterrottamente gli ultimi due anni precedenti la domanda.

Articolo 14 (15 M)

III. Idoneità

La cittadinanza cantonale e l' attinenza comunale possono essere conferite a uno straniero se é integrato nella comunità ticinese e idoneo della concessione.

Articolo 15 (16 M)

IV. Procedura

1. Domanda al Municipio:

¹ Lo straniero che intende chiedere la cittadinanza cantonale e l' attinenza comunale, e con ciò la cittadinanza svizzera, presenta la sua domanda al Municipio del Comune di residenza.

² Unitamente alla domanda, il richiedente di oltre sedici anni deve firmare la dichiarazione di essere fedele alla Costituzione e alle leggi.

Articolo 16 (17 M)

2. Accertamenti ed esame

¹ L' autorità comunale verifica la ricevibilità della domanda e, allo scopo di accertare l' idoneità del richiedente, procede a un esame atto a dare un quadro completo della sua personalità e di quella dei membri minorenni della sua famiglia, secondo i principi previsti dall' art. 14 della legge federale sull' acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera.

² Essa deve pure accertare, tramite esame, le sue conoscenze della lingua italiana, di civica, di storia e di geografia svizzere e ticinesi.

³ Dall' accertamento di cui al cpv. 2 é esonerato lo straniero che abbia frequentato la scuola media o superiore ticinese.

Articolo 17 (18 M)

3. Concessione dell' attinenza comunale

¹ Conclusi gli accertamenti, il legislativo comunale decide inappellabilmente sulla concessione dell' attinenza comunale.

² Se l' attinenza comunale é rifiutata la procedura ha termine.

Articolo 18 (19 M)

4. Preavviso cantonale

Concessa l' attinenza comunale, l' autorità cantonale trasmette la domanda a quella federale con il suo preavviso. L' autorità cantonale può effettuare ulteriori accertamenti.

Articolo 19 (20 M)

5. Concessione della cittadinanza cantonale

Conferita l' attinenza comunale e rilasciata l' autorizzazione federale, il Gran Consiglio si pronuncia inappellabilmente sulla concessione della cittadinanza cantonale.

Articolo 20 (21 M)

C. Tasse

I. di concessione cantonale e comunale ai confederati:

Per la concessione della cittadinanza cantonale e dell' attinenza comunale ai confederati il Consiglio di Stato e il Municipio possono prelevare ciascuno una tassa, fino ad un massimo di fr. 1'000.--, commisurata alle condizioni economiche del richiedente.

Articolo 21 (22 M)

II. Di concessione cantonale e comunale agli stranieri

Per la concessione della cittadinanza cantonale e dell' attinenza comunale agli stranieri il Consiglio di Stato e il Municipio possono prelevare ciascuno una tassa, fino ad un massimo di fr. 10'000.--, commisurata alle condizioni economiche del richiedente.

CAPITOLO II - CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA IN VIA AGEVOLATA E REINTEGRAZIONE

Articolo 22 (23 M)

A. Confederati Acquisto della cittadinanza in via agevolata

¹ I confederati residenti nel Cantone ininterrottamente da almeno otto anni possono acquistare la cittadinanza agevolata cantonale se ne hanno fatto domanda entro ventidue anni compiuti e hanno frequentato la scuola ticinese.

² Nel calcolo degli otto anni di residenza, il tempo che il richiedente ha trascorso in Ticino tra i dieci e i venti anni compiuti è computato due volte.

³ La cittadinanza agevolata cantonale è concessa dal Consiglio di Stato e soggiace a una tassa di concessione fino ad un massimo di fr. 500.--.

⁴ Il comune di attinenza, che è quello in cui il richiedente ha risieduto ininterrottamente durante gli ultimi due anni precedenti la domanda, deve essere sentito in via consultiva; esso svolge l' accertamento previsto dall' art. 9 cpv. 1.

Articolo 23 (24 M)

B. Stranieri

I. Acquisto della cittadinanza in via agevolata e reintegrazione secondo il diritto federale:

L'acquisto in via agevolata e la reintegrazione nella cittadinanza cantonale e nell' attinenza comunale di uno straniero che ha perso la cittadinanza svizzera sono disciplinate dalla legge federale, riservato l' art. 24.

Articolo 24 (25 M)

II. Acquisto della cittadinanza in via agevolata secondo il diritto cantonale

¹ Gli stranieri residenti nel Cantone ininterrottamente per almeno dodici anni possono acquistare in via agevolata la cittadinanza cantonale se ne fanno domanda entro i ventidue anni compiuti e hanno frequentato per almeno cinque anni la scuola ticinese.

² Nel calcolo dei dodici anni di residenza, il tempo che il richiedente ha trascorso in Ticino tra i dieci e i venti anni compiuti è computato due volte.

³ La cittadinanza cantonale in via agevolata è accordata dal Consiglio di Stato e soggiace a una tassa di concessione fino ad un massimo di fr. 1'000.--.

⁴ Il comune di attinenza, che è quello in cui il richiedente ha risieduto ininterrottamente durante gli ultimi due anni precedenti la domanda, dev' essere sentito in via consultiva; esso svolge l' accertamento previsto dall' art. 16 cpv. 1.

CAPITOLO III - CITTADINANZA ONORARIA

Articolo 25 (42 M)

A. Reintegrazione secondo il diritto cantonale

¹ Chi ha rinunciato alla cittadinanza cantonale e all'attinenza comunale in seguito a naturalizzazione in un altro Cantone può essere reintegrato nella cittadinanza ticinese e nell'attinenza comunale.

² Il cittadino ticinese che ha rinunciato a una o più attinenze comunali, giusta l'art. 30 cpv. 2 della presente legge, può essere reintegrato in queste o in parte di esse.

³ La donna che ha perso la cittadinanza ticinese o l'attinenza di un Comune del Cantone per effetto del matrimonio con un cittadino di altro Cantone o di altro Comune del Cantone può essere reintegrata nella cittadinanza ticinese e nell'attinenza comunale, rispettivamente nella sola attinenza comunale, se il marito è deceduto, se il matrimonio è stato dichiarato nullo o è stato sciolto per divorzio, o se è stata pronunciata la separazione dei coniugi per un tempo indeterminato.

⁴ I figli minorenni di genitori uniti in matrimonio sono compresi nella reintegrazione del padre; i figli di genitori non uniti in matrimonio sono invece compresi nella reintegrazione della madre.

Tuttavia i figli minorenni di genitori non coniugati, che essendo allevati sotto l'autorità parentale del padre hanno ottenuto di assumere il cognome e di seguirne la cittadinanza, sono compresi nella reintegrazione del padre.

Articolo 26 (43 M)

B. Procedura

¹ La domanda di reintegrazione dev'essere presentata al Dipartimento.

² La reintegrazione è gratuita ed è concessa dal Consiglio di Stato per la cittadinanza cantonale e dal Municipio per l'attinenza comunale.

Articolo 27 (26 M)

A. Cittadinanza onoraria

I. Cantonale:

Il Gran Consiglio può concedere la cittadinanza onoraria a un confederato o a uno straniero che si fossero resi particolarmente benemeriti del Cantone.

Articolo 28 (27 M)

II. Comunale

¹ Il comune può concedere la cittadinanza onoraria a un ticinese attinente di un altro comune, a un confederato o a uno straniero che si fossero resi particolarmente benemeriti del comune medesimo.

² Trattandosi di uno straniero è necessario il consenso preliminare del Consiglio di Stato.

Articolo 29 (28 M)

III. Effetti

¹ La concessione della cittadinanza onoraria non soggiace alle condizioni poste dalla presente legge per l'acquisto della cittadinanza in via ordinaria o agevolata.

² Essa è gratuita, personale e non conferisce lo stato di attinente.

CAPITOLO IV - PERDITA DELLA CITTADINANZA PER RINUNCIA, SVINCOLO O REVOCA

Articolo 30 (29 M)

A. Rinuncia

¹ Il ticinese che è nel contempo cittadino di un altro Cantone può rinunciare alla cittadinanza ticinese e all'attinenza comunale.

² Il ticinese che è in possesso di più attinenze comunali può rinunciare a una o più delle stesse, purché ne conservi una.

³ La rinuncia all'attinenza comunale e alla cittadinanza cantonale si estende ai figli minorenni del richiedente posti sotto la sua autorità parentale; i figli di oltre sedici anni non sono tuttavia compresi nella rinuncia se non vi consentono per iscritto.

Articolo 31 (30 M)

B. Svincolo della cittadinanza svizzera

Lo svincolo dalla cittadinanza svizzera e con ciò dalla cittadinanza ticinese e dall' attinenza comunale é disciplinato dalla legge federale.

Articolo 32 (31 M)

C. Procedura

¹ Le domande di rinuncia e di svincolo devono essere presentate al Consiglio di Stato.

² Il Municipio del Comune di attinenza ticinese deve esprimere il suo preavviso.

Articolo 33 (32 M)

D. Revoca

La revoca della cittadinanza svizzera, della cittadinanza cantonale e dell' attinenza comunale a una persona che possiede un' altra cittadinanza é disciplinata dalla legge federale.

CAPITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 34 (33 M)

A. Diritto di essere sentito

¹ Il richiedente ha diritto di prendere conoscenza degli atti inerenti le procedure previste dalla presente legge e che lo concernono

² L' esame degli atti può essere negato se un interesse pubblico importante, in particolare la sicurezza interna o esterna dello Stato o l' interesse di un' inchiesta in corso, lo esige; in tal caso il richiedente ha tuttavia diritto di prendere conoscenza del contenuto essenziale degli atti.

³ I nomi delle persone che hanno fornito informazioni durante le procedure previste da questa legge non sono resi noti qualora fondati motivi di sicurezza personale lo impongano, riservate le norme del diritto penale.

⁴ Conclusi gli accertamenti, l' autorità competente deve darne comunicazione al richiedente, avvisandolo della facoltà di prendere visione degli atti e di domandare entro quindici giorni, un complemento di inchiesta, indicandone i motivi e i mezzi.

Articolo 35 (34 M)

B. Minorenni e tutelati

¹ La domanda di concessione della cittadinanza di un minorenni o la rinuncia all' attinenza comunale o alla cittadinanza ticinese deve essere firmata dal suo rappresentante legale; se l' interessato ha compiuto sedici anni deve esprimere per iscritto il proprio consenso.

² Per il tutelato é necessario il consenso delle autorità di tutela ai sensi dell' art. 422 cifra 2 CCS.

³ Sono riservati i disposti della legge federale per le domande presentate da richiedenti stranieri minorenni o posti sotto tutela, intese ad ottenere l' autorizzazione federale.

Articolo 36 (35 M)

C. Nozione di residenza

Per residenza dello straniero secondo la legge si intende la sua presenza nel Cantone e nel Comune conformemente alle disposizioni di legge in materia di polizia degli stranieri.

Articolo 37 (36 M)

D. Diritto di chiedere informazioni

Le autorità comunali e cantonali possono chiedere informazioni alla polizia cantonale e a ogni altro ufficio pubblico.

Articolo 38 (37 M)

E. Decorrenza dell'acquisto della cittadinanza

Il richiedente acquista, per sé e per i figli minorenni, l' attinenza comunale e la cittadinanza cantonale dal giorno della decisione dell' autorità cantonale.

TITOLO IV - COMPETENZA DELLE AUTORITA' CANTONALI NELLA PROCEDURA PENALE

Articolo 39 (36 M)

A. Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato é competente:

- a) a formulare all' autorità federale il consenso del Cantone all' annullamento dell' acquisto della cittadinanza o di una reintegrazione;
- b) a pronunciare l' annullamento dell' acquisto della cittadinanza nei casi previsti dalla legge federale;
- c) a formulare all' autorità federale il consenso del Cantone in una procedura di revoca della cittadinanza in virtù della legge federale;
- d) a decidere, d' ufficio o su domanda, in caso di dubbio sulla cittadinanza cantonale e sull' attinenza comunale.

Articolo 40 (39 M)

B. Dipartimento

Il Dipartimento rappresenta il Cantone nella procedura di concessione dell' autorizzazione federale.

Esso ha inoltre la facoltà di:

- a) formulare il preavviso del Cantone nelle procedure di concessione della cittadinanza in via agevolata e di reintegrazione attivate in virtù della legge federale;
- b) ricevere dall' autorità federale l' informazione dell' avvenuta notificazione dell' atto di svincolo della cittadinanza.

Articolo 41 (40 M)

C. Legittimazione a ricorrere

Sono legittimati a ricorrere al Tribunale federale o al Consiglio federale il Consiglio di Stato per il Cantone e il Municipio per il Comune, nei casi previsti dalla legge federale.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 42 (41 M)

A. Regolamento di applicazione

Il Consiglio di Stato emana il regolamento di applicazione della legge.

Articolo 43 (44 M)

B. Abrogazione della legge anteriore

La legge abroga quella sulla sull' acquisto e la perdita della cittadinanza ticinese e dell' attinenza comunale del 10 ottobre 1961.

Articolo 44 (45 M)

Norma transitoria

Le norme della legge si applicano a tutte le domande presentate dopo la sua entrata in vigore. Le domande presentate in precedenza sono disciplinate dalle norme della legge anteriore, salvo che la presente sia più favorevole; per la procedura fa stato in ogni caso la legge anteriore.

Articolo 45 (46 M)

C. Entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la legge é pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato stabilisce la data dell' entrata in vigore.